AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0120392.13-04-2022.I

AdLaw

AdLaw AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

Lungotevere dei Mellini 24
00193 - Roma
tel. 06.93574010
fax. 06.93574012

studio@amministrativisti.com

Prof. Raffaele Bifulco
Carlo Contaldi La Grotteria
Paolo Pittori
Prof. Elisa Scotti

Michela Urbani
Cristiana Lauri
Elina Anfuso

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per la **dott.ssa Paola Bartoli** (C.F. BRTPLA69H66H501C), residente in Viale Isacco Newton, n.112, Roma, rappresentata e difesa, dagli avv. prof. Raffaele Bifulco (BFLRFL62S13F839F - raffaelebifulco@ordineavvocatiroma.org), Carlo Contaldi La Grotteria (CNTCRL74B03H501X – c.contaldi@cnfpec.it - fax 0693574012), Paolo Pittori (PTTPLA66H21H501L – paolopittori@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.24, 00193 (studio AdLaw - Avvocati amministrativisti), giusta procura da considerarsi apposta al presente atto, nel ricorso (principale) promosso

contro

l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, con sede in via del Giorgione n.106, 00147 Roma

nei confronti di

- **Dott.ssa Elisabetta Colaci**, residente a Trani, Via Nicola De Roggiero, 94, 76125 (BT)

per l'annullamento,

dell'atto di rettifica e approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (nota del direttore dell'Agenzia prot. n. 0026189 del **27 gennaio 2002),** pubblicato sul sito dell'Agenzia il **18 febbraio 2022 (doc. 1 con allegati A e B)** e dell'Allegato A (graduatoria di merito**)** e B (nuova) Graduatoria vincitori**,** parte integrante dell'atto

di approvazione; dei punteggi attribuiti alla Dott.ssa Paola Bartoli e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;

del verbale di riunione **n. 2 del 10 febbraio 2016** con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli **(doc.2),** e dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 **(doc. 3);**

Del bando di concorso, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (**doc.3 bis),** nella parte in cui lede la ricorrente e quindi nel disposto dell'art.9;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato al (o non conosciuto dal) ricorrente;

IN FATTO

1. Nel 2010 la dott.ssa Paola Bartoli presentava la domanda per partecipare al concorso, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.146687/2010 del 29.10.2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (**doc.3 bis**).

2. L'art.1, c.2, del bando recita: «*Il 50% dei suddetti posti (scil.175) è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza età funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*».

Rientrando appieno in tale previsione la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, ha dichiarato di aver diritto a beneficiare della riserva in parola.

La ricorrente ha maturato tale diritto in quanto munita di laurea in Economia e Commercio, conseguita con il massimo dei voti presso la LUISS – Guido Carli, e funzionario di ruolo dell'Agenzia con i requisiti di anzianità espressamente previsti nel bando. Nel dettaglio, essa è stata assunta in servizio presso l'allora Ministero delle Finanze in data 1 dicembre 1997 con la qualifica di funzionario di settimo livello delle preesistenti qualifiche funzionali e, a decorrere dal 29 marzo 1999, è stata inquadrata nella terza Area livello economico F3 della neo costituita Agenzia delle Entrate, maturando alla data di emanazione del bando (dicembre 2010) ben oltre otto anni di servizio presso la suddetta Agenzia nella posizione economica F3 e superiori, come confermato dall'estratto della scheda personale presente nella banca dati dell'Agenzia delle entrate.

Di rilievo ai fini della decisione è la circostanza che la ricorrente, già in sede di presentazione della domanda:

- ha autocertificato direttamente nella domanda il proprio diritto alla riserva (**doc.4**, Allegato A della domanda ai nn.8 che rinvia all'allegato B e 12) e ciò ha fatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
- ha selezionato, nella scheda apposita come da fac-simile annesso al bando, la casella concernente il diritto alla riserva (**doc.5**, allegato B alla domanda);
- ha depositato, in copia conforme, l'attestazione di servizio dalla quale risultava il diritto alla riserva di cui all'art. 1 del bando (**doc.5-bis**, All. C alla domanda **al punto 27**);
- ha dichiarato di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio conseguito (**doc.4**, punto 13) allegando, anche in tal caso, i titoli di preferenza indicati nella domanda stessa **(doc.5-bis,** All. C alla domanda,

sub 32 e 33). Infine, come richiesto, allegava una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento.

D'altronde, l'art. 3 del bando stabilisce che il candidato produca apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al bando stesso. Al c. 5 del citato art. 3 del bando e nel richiamato schema di domanda viene espressamente richiesto al candidato di dichiarare, sotto la propria responsabilità, non solo i requisiti previsti nel bando per essere ammessi al concorso (cfr. art. 2 del bando) ma anche, al punto m), "*di aver diritto, ove ne sussistano le condizioni, a beneficiare della riserva dei posti del 50% prevista all'art. 1*". Inoltre, in base a quanto stabilito al punto o) del bando, il candidato deve dichiarare "*di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci*".

In aggiunta, giova ripeterlo, risulta documentalmente provato che la ricorrente, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, aveva anche presentato (in copia dichiarata conforme ai sensi di legge) "*l'attestato di servizio da cui risulta il possesso dei requisiti per la riserva di cui all'articolo 1 del bando di concorso, prot. n. 2010/172643 del 2 dicembre 2010*" (così, testualmente, **al n. 27 dell'allegato C** alla domanda di concorso; **doc. 5-bis**).

Già alla presentazione della domanda, dunque, la candidata ha presentato e allegato tutti i documenti necessari per dimostrare il diritto alla riserva di posti. La domanda era quindi completa e autosufficiente.

3. A seguito dell'ordinanza 4119/2016, con cui il Consiglio di Stato (Sez.IV) accoglieva l'appello proposto da alcuni candidati, l'avvio dei colloqui veniva sospeso. Solo a gennaio 2019, con atto del Direttore pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, veniva comunicato l'avvio delle prove orali. Ad esse

hanno preso parte circa 8.632 candidati. Le prove orali si sono concluse a maggio del 2021.

Dunque, dopo ben dieci anni (10!), la ricorrente ha ricevuto la convocazione al colloquio in data 11 dicembre 2019 per l'espletamento della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio, di cui all'art. 8 del bando. Nella stessa convocazione le è stato anche comunicato che l'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art.7 del bando, aveva portato ad un'attribuzione del punteggio di 2,085 (**doc.6**).

Su quest'ultimo aspetto si fa riserva di motivi aggiunti all'esito dell'istanza di accesso già presentata all'Agenzia e solo parzialmente evasa con nota prot. 0198480 del 22-07-2021.

La candidata svolgeva il colloquio orale in data 12 febbraio 2020 conseguendo il punteggio di 72,01/100.

4. A seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, recante 'Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili', la procedura concorsuale veniva nuovamente sospesa.

La ricorrente, malgrado il *lock-down*, lo *smart working* obbligatorio e la sospensione del concorso, riusciva con difficoltà a prendere contatto informale con l'Ufficio concorsi, ricevendo indicazioni vaghe e fuorvianti sul seguito della procedura e, tra l'altro, sugli adempimenti e sui controlli che l'Agenzia avrebbe attivato d'ufficio nei confronti dei "*riservatari*".

Infine, dopo ripetuti contatti con l'ufficio, il 24 febbraio 2021 presentava tuzioristicamente una nuova autocertificazione del proprio diritto alla riserva, pur precisando l'inutilità di tale seconda produzione e facendo riferimento ai pregressi contatti intercorsi con l'ufficio (**doc.7**).

5. Il **2.7.2021**, sul sito istituzionale dell'Agenzia, è stato infine pubblicato l'atto di approvazione della graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti. Sulla base della graduatoria di merito sono stati dichiarati vincitori i candidati elencati nella graduatoria dei vincitori, selezionati, in questo ultimo caso, alla luce delle riserve previste dai commi 1 e 2 dell'art.1, a tutta evidenza negata dalla ricorrente.

Nella (originaria) graduatoria di merito la ricorrente era collocata in posizione utile, al posto 172, con un punteggio pari a 74,095, mentre rimaneva fuori, non ottenendo una posizione utile, da quella dei vincitori (**doc.8**).

La discrasia si spiega con la circostanza che la posizione della ricorrente è stata superata da altri candidati che, pur avendo ricevuto un punteggio complessivo inferiore, hanno usufruito della riserva dei posti di cui all'art.1 del bando. Da quanto detto finora appare con evidenza che anche alla ricorrente spetta accedere alla riserva dei posti. Se ciò non è accaduto, è solo per una macroscopica illegittimità posta in essere dall'Amministrazione procedente.

Il mancato riconoscimento della riserva dei posti è dovuto – secondo quanto chiarito verbalmente dal competente Ufficio ma mai formalmente ed espressamente motivato - al "*ritardo*" con cui la ricorrente – pur avendo già prodotto direttamente in allegato alla domanda di concorso l'attestazione di servizio utile a comprovare il titolo di riserva dichiarato nella domanda stessa – avrebbe poi presentato, dopo il colloquio, quindi per la seconda volta, una ulteriore autocertificazione attestante l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia delle Entrate, nella qualifica F3 o qualifica superiore, di *almeno 8 anni* alla data del bando. Comunicazione avvenuta, da parte della ricorrente, il 24 febbraio 2021 con nota prot. N. 53211/2021 **(doc.7).**

A questo riguardo, l'art. 9 del bando stabiliva per i candidati che volessero avvalersi del diritto alla riserva di cui all'articolo 1, pur avendolo già dichiarato in sede di

domanda di ammissione al Concorso, la presentazione del documento o della dichiarazione sostitutiva del suddetto titolo entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della prova orale sostenuta con esito positivo.

In ogni caso la ricorrente ha anche presentato, in data 9 luglio 2021, una diffida all'Agenzia diretta alla rettifica della graduatoria (**doc.9**), rimasta a tutt'oggi priva di riscontro.

6. Detta graduatoria è stata impugnata con ricorso al TAR del Lazio, (ricorso rg.n. **7011/2021, Sez. II-ter; tutt'ora pendente**); con motivi aggiunti a detto ricorso è stata anche impugnata la modifica della graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale **22.7.2021**.

7. Nelle more della fissazione dell'udienza di merito, **in data 18.2.2022**, sul sito istituzionale dell'Agenzia, è stato infine pubblicata la determinazione qui gravata (nota del direttore dell'Agenzia prot. n. 0026189 del **27 gennaio 2002)** che ha modificato e integrato l'atto di approvazione definitiva della graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti confermando la posizione della ricorrente con un punteggio finale di 74,095, escludendola nuovamente nonostante la dichiarazione di avvalersi della riserva dei posti.

Da qui l'interesse alla contestazione degli atti impugnati, macroscopicamente illegittimi, sia in relazione alla "*riserva*" sia in relazione al *punteggio conseguito* e dunque alla rivalutazione dei titoli.

Al fine di evitare decadenze, improcedibilità e inoppugnabilità e prevenire infondate eccezioni circa la necessità di gravare anche tale ultima modifica della graduatoria, con il presente atto si impugna tale ultimo provvedimento anch'esso illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Illegittimità dell'esclusione per violazione dell'art.1, cc.1, 2 e 3, l.241/1990.- Violazione degli artt. 18, cc.1-3, l.241/1990 nonché 43 e 75 d.P.R. 445/2000.- Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.- Abnormità e ingiustizia manifesta.- Violazione dell'art.6, c.1, lett.b, l.241/1990

i) Come si è appena osservato, la ricorrente, dott.ssa Paola Bartoli, pur risultando in posizione utile nella graduatoria di merito, è rimasta esclusa dalla graduatoria dei vincitori. L'esclusione è da ricondurre al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente a rientrare nella riserva del 50% dei posti.

Riservandoci di articolare meglio le censure attraverso l'eventuale proposizione di motivi aggiunti, anche a seguito della richiesta di accesso presentata dalla ricorrente in data 28 giugno 2021 è tuttavia possibile apprezzare, già in questa sede, l'illegittimità dell'esclusione. A tal fine sono due i profili preliminari da valutare, uno di carattere dommatico e uno di fatto.

Quanto al primo, appare opportuno spendere qualche parola sulla situazione giuridica soggettiva portata all'attenzione dell'Ecc.mo Giudice. Sicuramente la partecipazione a un concorso pubblico rappresenta il caso paradigmatico di fattispecie nella quale all'individuo viene riconosciuta, dall'ordinamento giuridico italiano, una situazione di interesse legittimo. L'interesse legittimo è una posizione di vantaggio che il soggetto si vede riconosciuta e che, nel caso di specie, si incardina in capo a tutti i partecipanti al concorso dell'Agenzia. All'interno di questa procedura l'Amministrazione, usando dei poteri che la legge le attribuisce, ha riconosciuto ad alcuni partecipanti (i c.d. "riservisti" o "riservatari") una ulteriore situazione attiva, particolarmente rafforzata dal fatto che essa si costituisce 'di diritto' per la presenza di determinate qualifiche (posizioni economiche F3 o superiori e diploma di laurea) possedute per un certo tempo (8 anni). Se non fossimo davanti al giudice amministrativo, potremmo anche dire che si tratta di un

diritto soggettivo (d'altronde in termini di '*diritto alla riserva*' si esprime anche il bando all'art.9). Sicuramente siamo di fronte a una pretesa particolarmente qualificata, molecolare e non atomistica (in sostanza, una situazione soggettiva complessa in cui si condensano più profili soggettivi), alla quale il Giudice amministrativo è ben aduso.

Veniamo ora al profilo di fatto, strettamente collegato al profilo ***dommatico***.

Qui il punto di partenza è costituito dalla circostanza che la ricorrente, già al momento della presentazione della domanda nel 2010, non solo ha dichiarato di avere tutti i requisiti per poter rientrare nella categoria di funzionari di ruolo cui è stato riservato il 50% dei posti, ma ha anche prodotto all'amministrazione, direttamente in quella sede, l'attestato di servizio comprovante il diritto alla riserva di posti (**doc 5 bis all.C** alla domanda di partecipazione, **sub n. 27** dell'elenco dei documenti prodotti in copia conforme, ivi riportato). Ha inoltre dichiarato di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio conseguito ed ha prodotto i due documenti utili a comprovare anche quest'ultimo diritto (sempre in allegato C alla domanda, **sub nn. 32 e 33; doc.5-bis**).

Ciò vuol dire che l'Amministrazione procedente non solo era perfettamente a conoscenza della manifesta volontà, dichiarata dalla candidata, di voler usufruire della riserva di posti, ma aveva anche acquisito a cura della candidata medesima il documento necessario a comprovare il diritto alla riserva, cioè la formale attestazione di servizio, rilasciata proprio per l'occorrenza dall'Agenzia stessa.

Possiamo ora chiudere il cerchio di questo preliminare inquadramento. La ricorrente -titolare di una situazione giuridica soggettiva particolarmente qualificata consistente nella pretesa a rientrare nella riserva del 50% dei posti- ha espressamente dichiarato di volere esercitare tale pretesa, senza mai rinunciarvi. Anzi! Ha addirittura prodotto, a corredo della dichiarazione resa, anche il documento che dava titolo alla riserva. Da ciò segue che la regola posta dall'art.9

del bando, per cui il candidato avrebbe dovuto presentare i documenti che danno titolo al diritto alla riserva entro il termine perentorio di 15 giorni da quello successivo al giorno in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, non può essere considerata, in alcun modo, inadempiuta; il fatto che il documento richiesto sia stato prodotto all'amministrazione già prima della "finestra" dei 15 giorni successivi al colloquio non giustifica l'esclusione della ricorrente dalla riserva dei posti. Né la regola potrebbe essere intesa, in ogni caso, come decadenziale, per le ragioni qui esposte.

ii) Ciò premesso, il ragionamento che ha svolto l'Amministrazione, in pedissequa applicazione dell'art.9 del bando, è stato evidentemente il seguente. Non essendo valido il deposito del documento effettuato prima del (e fino a tutto il) giorno della prova orale e non avendo la candidata rispettato l'osservanza del termine 'perentorio' (sic!) di 15 giorni, decorrenti per l'appunto dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, termine entro il quale la candidata avrebbe dovuto presentare i documenti attestanti il titolo che dà diritto alla riserva prevista dall'art.1 del bando, l'Amministrazione ha ritenuto di dover escludere la ricorrente dall'ambito soggettivo di coloro che hanno diritto alla riserva dei posti di cui all'art.1.

Secondo l'amministrazione, l'art. 9 sancirebbe quindi, a pena di decadenza, non solo un termine finale (quindici giorni), ma anche un termine iniziale (il giorno successivo all'orale) per il deposito del documento utile a comprovare il diritto a riserva "espressamente dichiarato" dal candidato nella domanda. Di guisa che, per paradosso, il deposito del documento effettuato il giorno prima o il giorno stesso dell'orale non sarebbe utile!

Questa speciosa interpretazione non può essere condivisa, in quanto la previsione del bando, all'evidenza, e con rilievo assorbente, fissa solo il termine finale per

l'adempimento, ma non vieta affatto (a pena di inammissibilità o decadenza) di effettuarlo prima dell'inizio del decorso del termine stesso.

Sarebbe come sostenere che, siccome il termine per l'impugnazione di un provvedimento decorre dalla notifica o dalla conoscenza legale di esso, prima della notifica sia impedita e sia inammissibile - *o tamquam non esset* - l'impugnazione.

Già *prima facie*, peraltro, la previsione contenuta nell'art. 9 appare irragionevole, oltre che in violazione di legge, nella parte in cui obbliga la candidata -in quanto funzionario già appartenente all'Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale- a reiterare la produzione documentale (titolo o autocertificazione) al fine di avvalersi della riserva dei posti. Al fine del concreto esercizio della pretesa deve, invece, ritenersi sufficiente la dichiarazione rilasciata al momento della presentazione della domanda, anche perché è questo il termine finale per determinare il possesso del titolo e perché l'Amministrazione conosce già tutti i dati del candidato. In questi termini la reiterazione della richiesta appare contrastante con i principi di economicità e di non aggravamento del procedimento di cui all'art.1, cc.1 e 2, l.241/1990. Ma non solo!

La posizione dell'Agenzia è ingiustificabile già ove si consideri che essa assomma, al tempo stesso, non solo la qualità di amministrazione procedente (banditrice del concorso) ma anche di amministrazione certificante (datrice di lavoro del candidato): è quindi, da un lato, l'amministrazione che dovrebbe procurarsi d'ufficio le informazioni occorrenti e, dall'altro lato, quella che dovrebbe certificarle in quanto detentrice del dato richiesto.

Ma la posizione dell'Agenzia è a maggior ragione inaccettabile laddove si consideri che, in radice, <u>la ricorrente non si era limitata, nella domanda di partecipazione, semplicemente a dichiarare di avere diritto alla riserva, ma aveva diligentemente allegato, all'uopo, perfino l'attestato di servizio che comprovava il diritto stesso</u> (così come i titoli di preferenza)!

Senza ripetere quanto già detto, a fronte di un comportamento da parte della ricorrente iper-diligente, la richiesta dell'Amministrazione di una nuova presentazione degli stessi documenti (da effettuarsi, per di più, in un preciso e ristretto arco temporale di quindici giorni) entra in evidente contrasto con quanto prescrivono gli artt. 43 e 74 dPR 445/2000 in materia di accertamenti di ufficio, dando così luogo a una fattispecie di violazione di dovere d'ufficio e, prima ancora, con l'art.18, cc.1-3, l.241/1990, che sostanzialmente porta a livello di previsione legislativa i contenuti normativi del dPR 445, trasferendo ingiustificatamente quanto illegittimamente un onere espressamente posto dalla legge in capo all'Amministrazione, cui si lega una decadenza, in capo al privato/concorrente.

Peraltro, in fattispecie neppure si tratterebbe tecnicamente di acquisire conferma di un dato "autocertificato", dal momento che la candidata aveva essa stessa prodotto all'amministrazione l'attestazione di servizio idonea a comprovare definitivamente il requisito richiesto per il diritto alla riserva.

Piuttosto, si configura una palese violazione del principio di "non aggravamento" del procedimento, consacrato positivamente all'art. 1 della legge n. 241/1990.

In contrario non vale sostenere che la previsione dell'art.9 del bando conserva comunque una sua ragionevolezza proprio alla luce dei principi di efficacia ed economicità. In altri termini, tra le giustificazioni prospettate dall'Agenzia, v'è quella che, mentre la dichiarazione rilasciata al momento della presentazione della domanda serve all'amministrazione ad avere un quadro di massima, la prescrizione dell'art. 9 consente ad un'amministrazione efficiente di avere il quadro definitivo degli aventi diritto alla riserva dei posti nella breve fase che dovrebbe intercorrere tra il termine delle prove orali e la redazione della graduatoria definitiva. Questa è l'unica giustificazione immaginabile della perentorietà del termine, almeno all'interno di una 'buona amministrazione', per riprendere il termine dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

E tuttavia, ferma restando la manifesta illegittimità della clausola in discorso, si tratta di una giustificazione solo apparente e palesemente pretestuosa, sol che si consideri che l'aggiornamento in tempo reale dell'andamento del concorso è ben possibile, viepiù per una amministrazione quale l'Agenzia delle entrate, mediante un semplice foglio elettronico di calcolo (banalmente: un "*foglio excel*"); in ogni caso, l'imposizione sarebbe incoerente con il fine, perché il "quadro" della situazione può aversi solo con la conclusione di tutte le prove orali e non, di volta in volta, all'esito dei singoli colloqui.

La necessità o meno di avvalersi della riserva, evidentemente, dipende dalla posizione finale in graduatoria di merito, sicché appare inspiegabile ed illogica anche la fantasiosa ricostruzione secondo cui un candidato, mentre sono ancora in corso le prove orali, potrebbe avere un qualche ipotetico motivo per decidere di "non avvalersi" della riserva già richiesta, dichiarata ai sensi del dPR 445/2000 e, nel nostro caso, addirittura già documentata.

Né si vede la ragione per cui l'amministrazione dovrebbe tenere "*sotto controllo*" la situazione dei riservatari durante le prove.

In concreto, per di più, come è risultato chiaro dall'esposizione in fatto, non è stata questa l'ipotesi, visto che il concorso di cui è parola è durato più di dieci (10!) anni. Inoltre tra il giorno della prova d'esame della ricorrente (12 febbraio 2020) e quello dell'ultima prova orale in programmazione (26 maggio 2021) sono intercorsi ben 15 mesi. Con il che cade ogni residua ipotesi giustificatoria, sia in astratto, ma ancor più in concreto, della perentorietà del termine contenuto nell'art.9 del bando.

A tal proposito è comunque opportuno ricordare che la ricorrente ha ribadito il suo intento di usufruire della riserva dei posti con una comunicazione pervenuta all'Amministrazione il 24 febbraio 2021, nella quale ha precisato, a titolo di collaborazione, che la circostanza risultava dallo stato di servizio ed era nota all'amministrazione nella sua qualità di datrice di lavoro e banditrice del concorso.

Pare insomma di poter dire che la previsione della perentorietà del termine dei 15 giorni, contenuta nell'art.9 del bando, alla luce delle circostanze concrete, manifesta tutta la sua irragionevolezza ove si mettano in ponderazione, da un lato, la durata abnorme del concorso e, dall'altro, la irrazionale brevità del termine perentorio. Viene così meno quella proporzionalità, che controparte vorrebbe far apparire opportuna, tra uno svolgimento celere del concorso e la pretesa di una altrettanto celere dichiarazione volta a ribadire quanto già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Ciò vale, ancor più, alla luce della inaccettabile interpretazione adottata dall'Agenzia in danno della ricorrente, essendosi ritenuto che il suddetto arco temporale di 15 giorni fosse tassativo anche sotto il profilo del *dies a quo*, nel senso che la documentazione dovesse essere presentata - a pena di decadenza dal diritto alla riserva - "non prima" del giorno successivo all'orale e "non oltre" i 15 giorni seguenti: il documento, prodotto dalla ricorrente direttamente all'atto della domanda, non è stato ritenuto utile.

A ciò si aggiunga che la candidata ha svolto il colloquio immediatamente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, cui hanno fatto seguito i provvedimenti di *lockdown* e di *smart working* nonché di sospensione dello specifico concorso e, più in generale, dei termini procedimentali.

Alla luce di tutto ciò, l'esclusione della riserva (così come dei titoli di preferenza) in favore della candidata, che diligentemente ha presentato tutta la documentazione necessaria già in sede di presentazione della domanda, appare il frutto di un procedimento dalle sfumature quasi kafkiane, in cui un'amministrazione cieca rispetto alla fattispecie concreta punisce la propria dipendente non per l'assenza di un requisito bensì perché non ha posto in essere un comportamento ridondante, del tutto inutile e contrario ai principi che devono conformare l'azione amministrativa.

Si aggiunga che la motivazione della negazione del diritto alla riserva neppure è mai stata formalizzata dall'Agenzia, ma è stata riferita verbalmente all'interessata e poi vagamente prospettata, in sede di risposta all'istanza di accesso, nella supposta (implicita) violazione dell'art. 9 del bando (dunque, non nella mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, o nella mancata dichiarazione del diritto in domanda, ex art. 3, comma 5, lettera m, del bando).

La negazione del diritto alla riserva è quindi, per di più, priva di motivazione, con ciò emergendo un ulteriore profilo di illegittimità, sintomatico di grave carenza istruttoria, non potendosi ritenere che il vizio sia oggi sanabile con motivazione postuma, non essendo affatto "vincolata" l'interpretazione in *malam partem* propugnata dall'amministrazione.

iii) Conviene infine soffermarsi sul rapporto tra forma e sostanza nella fattispecie all'esame dell'Ecc.mo Giudice. Data l'abnorme durata del concorso, sostenere il carattere perentorio del termine previsto dall'art.9 del bando appare irragionevole e ingiusto. Vorrebbe dire per l'Amministrazione chiudersi in una dimensione formalistica, in cui tuttavia la forma non è più la nemica dell'arbitrio ma ne diviene la causa principale. Tra l'altro, a dimostrazione della irrilevanza e della scusabilità dell'errore, si tenga presente che, come sarà ben noto all'Ecc.mo Collegio, nella stessa 'trappola amministrativa' è incorsa non solo la ricorrente ma, a quanto ci consta, almeno altri undici partecipanti (su un totale di 23 interessati a valersi della riserva: come si rileva dalla graduatoria, infatti, della riserva hanno beneficiato solo in 12, in esito alla rettifica del 22 luglio 2021, mentre erano solo in 14 prima della rettifica stessa), che si trovano in situazioni similari a quella della ricorrente.

Dunque l'Ecc.mo Collegio ci pare chiamato ad una valutazione sostanziale della fattispecie, nella quale l'unico vero termine perentorio è quello fissato per la presentazione delle domande. È in quel termine finale che le posizioni dei ricorrenti sono giuridicamente fotografate al fine di poterle valutare poi con imparzialità e

nel rispetto della par condicio. Indiscutibilmente la ricorrente, al momento della scadenza del termine, non solo possedeva il titolo, non solo ha dichiarato di possederlo, ma ha anche documentato la spettanza del diritto mediante produzione dell'attestazione di servizio. Altrettanto indiscutibilmente l'onere richiesto, per giunta in termini perentori ingiustificati in relazione ai tempi procedimentali concreti, è una mera duplicazione.

Ed è questo ciò che conta in una valutazione sostanziale della fattispecie, che non voglia causare un danno ingiusto e odiosissimo in capo a chi, pur avendo tutti i requisiti ed essendosi fatta parte diligente, depositando il documento di rito ancor prima del decorso del termine assegnatole, si trova esclusa a causa di una interpretazione vessatoria di una clausola (per giunta illegittima) del bando adottato dieci anni prima.

Si aggiunga che, se proprio la clausola dell'art.9 fosse stata ritenuta essenziale dall'Amministrazione, allora una '*buona Amministrazione*', anche in considerazione della abnorme durata della procedura concorsuale e delle ricordate vicende emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19, si sarebbe fatto carico di ricordare a tutti i partecipanti di rinnovare la richiesta al termine della prova orale. Il responsabile del procedimento, in applicazione dell'art.18, c.1, l.241/1990, ben avrebbe potuto chiedere alla Commissione, in ragione delle circostanze dinanzi esposte, di sottoporre ai candidati, al momento della loro identificazione in sede di prova orale, una comunicazione dove si rinnovava l'esigenza della ripetizione della comunicazione. Si tratta solo di un esempio per dimostrare che una 'buona Amministrazione' si sarebbe fatta parte attiva. Ma ovviamente nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché ben può dirsi che l'azione amministrativa si è caratterizzata da errori, opacità e incongruenze, sebbene non intenzionalmente volute. Ma è certo che il prezzo degli stessi non può ricadere sui soggetti (come la ricorrente insieme

ad altri candidati) che si sono sottoposti a una procedura concorsuale durata un tempo infinito.

Si tenga inoltre conto dell'estrema disomogeneità temporale entro la quale si sono svolti i colloqui, anche a causa della sospensione della procedura concorsuale a causa dell'epidemia da Covid-19. A tal proposito può ben dirsi che il termine perentorio di cui all'art.9 ha avuto una decorrenza molto diversificata nell'effettività poiché chi ha sostenuto gli esami negli ultimi mesi (a differenza della ricorrente che ha sostenuto la prova un attimo prima della sospensione della procedura) era stato messo in allerta dagli altri candidati. In ciò può ravvisarsi anche una larvata violazione della par condicio tra i candidati.

D'altronde, una valutazione sostanziale è quella che esige la giurisprudenza di merito in materia. Vi è infatti un assestato orientamento giurisprudenziale il quale pacificamente ammette che la presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazioni o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art.6, c.1, lett. b, l.241/1990.

Non vi può essere dubbio che in questa giurisprudenza il termine perentorio è quello fissato per la scadenza della presentazione della domanda. Con approccio sostanziale, posto a tutela del concorrente, il giudice amministrativo ritiene, addirittura, che sia sufficiente il principio di prova, anche se la documentazione presentata, entro il termine perentorio, sia carente o inidonea.

La situazione della candidata si colloca ben oltre questa soglia minima (presentazione di un principio di prova entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda). La ricorrente ha infatti debitamente dichiarato quanto richiesto dal bando al momento della presentazione della domanda (il vero termine essenziale o perentorio nel caso di specie); in quella stessa sede ha allegato

la formale attestazione di servizio, rilasciata dalla medesima Agenzia, comprovante il diritto alla riserva dei posti; ha presentato una nuova dichiarazione in tal senso molti mesi prima della chiusura della sessione delle prove orali, fornendo la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 dPR 445/2000, richiesta dall'art.9 del bando; l'Amministrazione non le ha mai contestato l'assenza del titolo di cui all'art.1 del bando di concorso (da ultimo TAR Calabria, Cz, 337/2019; TAR Puglia, Ba,1046/2014).

Ancora di recente il Consiglio di Stato ha osservato che «specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio» (CdS, V, 7975/2019).

Le parole del Supremo Collegio amministrativo ben si attagliano alla fattispecie in esame.

Per tirare le fila di quanto detto finora, pur volendo per assurdo interpretare la clausola del bando in maniera draconiana, nel senso propugnato dall'Agenzia

(secondo cui il documento ivi richiesto non poteva essere presentato prima del giorno successivo alla prova orale, a nulla valendo la presentazione di esso, da parte della ricorrente, in allegato alla domanda di partecipazione), comunque la mancata presentazione della dichiarazione nei termini imposti dall'art.9 del bando sarebbe da considerare una irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art.6, c.1, lett.b), l.241/1999; ciò è tanto più vero nel caso di specie in cui l'errore è addebitabile con certezza a incongruenze del comportamento dell'Amministrazione (TAR Lazio 12533/2009).

iv) Se così non fosse, la medesima previsione del bando (art. 9) deve ritenersi illegittima e va annullata per contrasto diretto con gli artt.1, cc.1 e 2, 18 cc.1-3, l.241/1990 nonché 43 e 75 d.P.R. 445/2000 in quanto impone, per giunta ingiustificatamente, un onere che dette norme, inderogabili, vietano o pongono in capo alla PA in ossequio ai principi di proporzionalità, vicinanza della prova, non aggravamento ingiustificato, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

****

Ma ciò non basta, il concorso stesso infatti è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti ulteriori motivi fondati sui seguenti fatti di cui si è venuti a conoscenza solo successivamente mentre l'amministrazione resistente deve ancora evadere l'istanza **di** accesso formulata in data 25 giugno 2021 solo parzialmente adempiuta con nota prot. 0198480 del 22-07-2021 e rispetto alla quale si chiede che codesto Ecc.mo TAR disponga l'esibizione dei documenti richiesti direttamente in giudizio.

****

La Commissione esaminatrice si è riunita (verbale n. 2 del 10.2.2016) per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando dichiarando espressamente di agire "*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*».

A tal fine ha individuato i titoli valutabili nell'ambito delle **macro-categorie** previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuna di esse, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'articolo 7 del bando dispone che «*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100*.

La commissione esaminatrice ha individuato il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

- a) **Titoli accademici** e di studio, **fino a 20 punti**;
- b) **Titoli di servizio**: incarichi di direzione e gestione di uffici di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati, **fino a 30 punti**;
- c) **Incarichi conferiti** formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili, **fino a 10 punti**;
- d) **Pubblicazioni scientifiche** e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia, **fino a 10 punti**;
- e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e dell'attività istituzionale dell'Agenzia, **fino a 15 punti**;
- f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale, **fino a 15 punti**».

La ricorrente, dotata di un c*urriculum* di tutto rispetto ha ottenuto nella valutazione dei titoli appena **2, 085 punti** su 100.

Il paradosso è che questo punteggio, bassissimo in termini assoluti, è risultato tuttavia alto in <u>termini relativi</u>, giacché, su un totale di quasi trecento idonei, meno di una ventina ha ottenuto un punteggio più elevato di quello della ricorrente.

Mentre il punteggio più alto in assoluto è stato quello conseguito dal dott. Fabio Carriolo, **con 11,60 punti su 100**.

Dunque un sistema di attribuzione dei punteggi che al massimo ha assegnato 11 punti sui 100 teoricamente disponibili da bando.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 8 del bando e dei criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione. Violazione della delibera della Commissione d'esame del 10 febbraio 2016.

E veniamo alla illegittima applicazione anche dei citati criteri, ancorché abnormi nella loro irrilevanza rispetto al punteggio relativo alla prova orale.

1) Titoli accademici, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

Il Master in Studi Europei (indicato al punto 4, lettera a, dell'Allegato B della domanda) è stato erroneamente valutato con il punteggio **di 0,25** (in quanto ritenuto "*corso di* ***perfezionamento non attinente***" all'attività dell'Agenzia delle Entrate) **anziché con il punteggio di 0,5** (punteggio che risulta riconosciuto ai corsi di alta formazione, perfezionamento secondo quanto stabilito nella Delibera Titoli della Commissione d'esame del 10 febbraio 2016).

Trattasi, infatti, di un Master riguardante le tematiche di diritto internazionale fondamentali per l'attività istituzionale svolta dall'Ufficio fiscalità internazionale della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, presso il quale, peraltro, la sottoscritta da diversi anni svolge incarico di POER. Come noto, tra i compiti dell'Ufficio rientra quello di fornire i pareri per le cause instaurate presso la Corte di Giustizia; la gestione dei Pilot e delle procedure di infrazione, con difesa della normativa fiscale italiana contro le censure unionali; la partecipazione ai tavoli di lavoro presso il Consiglio UE, la Commissione europea o l'OCSE; fornire

l'interpretazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, dei Trattati internazionali e degli Accordi di sede etc.

A comprova dell'attinenza alle attività dell'Agenzia delle Entrate, il suddetto titolo era stato già considerato favorevolmente quale specifico requisito di accesso richiesto per il concorso pubblico speciale, per esami, a 197 posti nel profilo professionale di Funzionario Tributario, VIII q.f. presso il Ministero delle Finanze (vinto dalla sottoscritta nel 1999), ma anche computato come utile in tutte le procedure selettive interne per le progressioni di carriera dell'Agenzia delle Entrate, ossia della stessa amministrazione banditrice del concorso in parola **(doc.10).**

2) **Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili,** erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

Le docenze esterne indicate ai punti 6, 8, 12, 14 e 21, lett. c), dell'Allegato B[1] della domanda di partecipazione al concorso e chiaramente documentate dalla ricorrente **(doc.11**), sono state erroneamente conteggiate con il punteggio relativo alle docenze interne di 0,060 (0,01 x 6) anziché con il **criterio previsto per le docenze esterne di 0,35 (0,05 x 6)**, conformemente alla Delibera Titoli della Commissione d'esame del 10 febbraio 2016.

Inoltre, non sono state valutate le seguenti docenze esterne presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (di seguito SSEF) e presso altri istituti di formazione privati (tutte svolte a seguito di formale incarico dell'allora Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate; **doc.12):**

[1] Si tratta delle seguenti docenze: punto 6: docenza al seminario specialistico sul tema "Reddito d'impresa: norme generali e componenti positivi" **organizzato dalla SSEF** (Firenze 3/2/20203); punto 8: docenza al corso di formazione sul tema "Contabilità d'impresa" **organizzato dalla SSEF**; punto 12: docenza al corso specialistico **organizzato dalla SSEF** sul tema: L'imposta sul reddito delle società" (Bologna 26/3/2007); punto 14: docenza al corso di formazione sul tema: "L'imposta sul reddito delle società" **organizzato dalla SSEF** (Pescara 24/5/2007); punto 21: docenza al corso specialistico **organizzato dalla SSEF** in materia di "I regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale e mondiale (Roma, 4 maggio 2010).

1) Docenza al seminario specialistico organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sul tema: "*Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*" (v. punto 5, lettera c, dell'All. B della domanda).

2) Docenza al corso di formazione sul tema: "*Decreto legge n. 209/20002: svalutazioni partecipazioni e modifiche DIT"*, organizzato da PROMO STUDI di Bologna (v. punto 4, lettera c, dell'All. B della domanda).

3) Docenza sul tema: "*Condoni – Concordati e Sanatorie*" organizzati dal Centro Studi Ragionieri (v. punto 7, lettera c, dell'All. B della domanda).

4) Docenza al seminario organizzato da ABI FORMAZIONE sul tema "*La disciplina delle CFC: Nuove prospettive alla luce dei recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*" (v. punto 22, lettera c, dell'Allegato B della domanda).

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dalla delibera della Commissione del 10 febbraio 2016, **le suddette docenze esterne (che si aggiungono a quelle di cui al punto precedente) avrebbero dovuto essere valutate con il punteggio di 0,2 (0,05 x4)**.

3) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'agenzia, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

Nella valutazione delle pubblicazioni è stato del tutto pretermesso il libro dal titolo "*Riforma delle Società: impatto fiscale e contabile*" della collana Riforme & Fisco, pubblicato in formato cartaceo da IPSOA nel 2003 e distribuito nelle librerie italiane (v. punto 1, lett.d, dell'all. B della domanda; **doc.13**).

Il libro tratta di questioni fiscali attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia ed è stato scritto dalla candidata con altri autori, tutti colleghi dell'Ufficio Imprese dell'ex Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dalla Delibera della Commissione del 10 febbraio 2016, per **la suddetta pubblicazione spetta un punteggio di 0,3**.

Inoltre, non è stato valutato l'articolo pubblicato sulla rivista specialistica Guida Normativa n. 212 del 20 novembre 2006 dal titolo: "Commento alla Risoluzione 9 novembre 2006, n 127/E dell'Agenzia delle Entrate". La Commissione lo ha considerato non rientrante nei criteri stabiliti dalla Commissione, nonostante il suo contenuto tecnico-giuridico e non meramente illustrativo.

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dalla citata Delibera del 10 febbraio 2016, per **la suddetta pubblicazione spetta un punteggio di 0,05**.

4) Partecipazione commissioni e gruppi di lavoro, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

Non è stata valutata la partecipazione, in rappresentanza dell'AdE:

- ai lavori della Commissione per il *decommissioning* degli impianti *offshore* per la produzione di idrocarburi, unitamente ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle altre amministrazioni competenti;
- ai lavori del Programma Comunitario FISCALIS 2002, cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle amministrazioni fiscali degli Stati Membri, sul tema: "Schemi di evasione IVA collegati alla determinazione dell'ammontare tassabile" che si sono svolti ad Atene, Grecia;
- ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico dell'OIC nel 2010 (v. punto 4, lett.e, dell'All. B della domanda);

- Non è stata valutata la partecipazione della richiedente, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, ai lavori per il Global Forum Peer Review nel novembre 2010 (v. punto 5, lettera e, dell'Allegato B della domanda).

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dalla Delibera Titoli della Commissione del 10 febbraio 2016, **le suddette partecipazioni avrebbero dovuto essere valutate con il punteggio di 0,4 (0,1 x 4)**.

5) Giudizio Globale sul profilo culturale e professionale, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

La ricorrente ha ricevuto un punteggio **pari a zero**, nonostante la Commissione d'esame avesse stabilito una possibile valutazione del titolo in esame secondo la seguente **graduazione**: Eccellente: punteggio **15**; Ottimo: punteggio **10**; Buono: punteggio **5**.

La Commissione esaminatrice ha omesso di valutare tutti gli elementi sul profilo culturale e professionale contenuti anche nel *curriculum vitae* (**doc.14**) della richiedente, allegato alla domanda:

1. Conseguimento della laurea in Economia e Commercio, presso la LUISS, con il massimo dei voti (110/110);
2. le pregresse esperienze professionali esterne;
3. oltre **13 anni di servizio** maturati presso la stessa Amministrazione banditrice del concorso, ricoprendo da oltre 3 anni – rispetto alla data del bando - incarichi dirigenziali rilevanti presso l'Agenzia delle Entrate (non valutati singolarmente tra i titoli di cui alla lettera b), ma che avrebbero dovuto essere considerati ai fini di una valutazione complessiva delle competenze acquisite dalla candidata);

4. l'incarico ricevuto nel 1998 di partecipare a verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni con distacco presso la Direzione Regionale della Toscana;

5. l'incarico ricevuto di coordinare i funzionari dell'Ufficio Imprese della ex Direzione Centrale Normativa e Contenzioso nell'attività di monitoraggio delle risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica fornite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate nel corso del 2007;

6. **i due encomi ricevuti** da cui risulta che la richiedente si è lodevolmente distinta "*nell'esercizio delle sue funzioni per l'impegno dimostrato, le elevate capacità professionali e la qualità dei risultati conseguiti*" (1999). Nel 2004, quando la richiedente era impegnata nell'attività di assistenza ai contribuenti attraverso l'istituto dell'interpello e nella gestione delle numerose novità legislative che hanno caratterizzato quel periodo, ed in particolare quelle connesse alla riforma IRES, ne sono state apprezzate "*la capacità, l'impegno e lo spirito di iniziativa profusi nello svolgimento dei compiti che di volta in volta Le sono stati assegnati nonché il suo qualificato apporto professionale. Tutto ciò ha contribuito alla positiva soluzione di complesse questioni di carattere tributario tra le quali, in particolare, quelle connesse alla elaborazione della circolare, n. 49/E del 22 novembre 2004 riguardante il regime della Trasparenza*" (2005);

7. **tutti i corsi di formazione** seguiti durante la sua carriera professionale (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera a));

8. gli incarichi formalmente ricevuti per rappresentare l'Agenzia in una decina di **convegni specialistici ed altri eventi esterni** (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera c);

9. tutti gli **articoli pubblicati** sulla rivista telematica dell'Agenzia, *Fisco oggi* (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera d)).

Sinceramente il punteggio di "zero" attribuito è incomprensibile.

Se la Commissione avesse correttamente applicato i criteri, e fermo restando l'illegittimità dei medesimi di cui al secondo motivo di ricorso, avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente almeno 3,530 punti per i titoli debitamente allegati alla domanda di partecipazione al concorso; in tal modo la ricorrente sarebbe salita in graduatoria a 75,54 punti collocandosi conseguentemente alla 148esima posizione, **utile ad essere dichiarata direttamente vincitrice di concorso.**

***

Sui profili relativi all'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Bando. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Abnormità. Violazione dei principi di imparzialità, eguaglianza e imparzialità. Art. 97 Cost.

La Commissione esaminatrice ha distribuito i punteggi fra le varie Macro-categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando.

Come si è visto il punteggio più alto è stato di 11/100.

Di fatto, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili, la Commissione ha agito con la finalità di ridimensionare al massimo il peso dei titoli, finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale (ognuno 100 punti) in una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale.

Ne costituisce riprova il fatto che, come si è visto, il punteggio più alto in assoluto è stato di 11,60 punti, mentre il secondo punteggio più alto (candidato Enrico Mastrogiacomo) è stato di appena 5,88 punti.

Dunque dei 292 candidati attualmente inseriti in graduatoria il punteggio si attesta, salvo uno, tra 5,88 e 0.

Per comprendere quanto illegittimo sia l'operato della Commissione, è sufficiente prendere in esame il modo in cui essa ha ripartito i punteggi fra **le pubblicazioni**, presentate dalla ricorrente nel n. 16 articoli (di cui solo 3 riconosciuti) e da un libro (che non le è stato riconosciuto: sul punto v. infra), per le quali il bando prevede un massimo di 10 punti.

Di seguito la tabella elaborata dalla Commissione:

Pubblicazioni scientifiche ed accademiche	
Libri: Autore Coautore	 Punti 0,6 Punti 0,3
Articoli Pubblicazione in atti congressuali	Punti 0,05 Punti 0,01

Ora, immaginiamo che un ipotetico candidato abbia pubblicato <u>5 monografie</u>, <u>3 monografie</u> come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali.

Ebbene, questo ipotetico candidato, a dispetto di una produzione scientifica di gran lunga superiore alla media nazionale dei professori di prima fascia di diritto tributario, avrebbe riportato appena 6,4 punti su 10.

Si consideri che il d.m. n. 589 del 2018 individua quali valori soglia per gli aspiranti commissari delle procedure di ASN per il settore del diritto tributario 26 articoli negli ultimi dieci anni, 15 articoli in riviste di fascia A negli ultimi 15 anni e 1 libro

negli ultimi 15 anni. Si tratta di una gravissima anomalia, che si risolve in una grave violazione dei rubricati principi di buon andamento: le pubblicazioni scientifiche dimostrano capacità di aggiornamento professionale e di riflessione critica, ragion per cui la loro svalutazione in sede concorsuale rivela scarsa considerazione per il principio della competenza.

Non spiegabile, infatti, come la Commissione abbia potuto stimare la rilevanza di un libro monografico in 0,6 punti su 10, di un libro con più autori in 0,3 punti e di un articolo su rivista in soli 0,05 punti.

E' evidente la distorsione che una simile applicazione del punteggio comporta alla procedura concorsuale e alla valutazione dei titoli, che finisce per essere totalmente svilita e se non addirittura obliterata, con elusione anche del giudicato cui si è detto di voler ottemperare.

Per raggiungere il massimo del punteggio per le pubblicazioni ad un candidato sarebbero serviti almeno 16 libri monografici ed un articolo su rivista, oppure 200 articoli su rivista: numeri talmente elevati che potrebbero definirsi impossibili da raggiungere e che dimostrano l'assoluta incoerenza e illogicità di una simile "*griglia*" applicativa (*rectius*: disapplicativa).

Analoga svalutazione è stata posta in essere dalla Commissione con riferimento alle docenze, raggruppate sotto la categoria C) "***Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche***".

Neppure un punto su 10 di quelli attribuibili in base a bando per questa categoria di titoli. Ogni incarico vale appena 0,01 punti, vale a dire un millesimo del punteggio massimo totale previsto per il criterio in esame.

Il risultato è l'impossibilità di attribuire il punteggio massimo per raggiungere il quale un candidato avrebbe dovuto ricevere 1000 incarichi di docenza, che rappresentano un numero enorme, non raggiungibile neppure nell'arco di una vita.

Stessa cosa vale per le docenze esterne, cui la Commissione attribuisce solamente 0,05 su 10.

Inoltre, è ingiustificata e incomprensibile la decisione della Commissione esaminatrice di escludere dai titoli valutabili quali "incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche" gli incarichi formalmente ricevuti dai candidati per rappresentare la propria amministrazione in convegni ed atri eventi esterni, nonostante attinenti all'attività di istituto.

Nella lettera c) del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 tali incarichi vengono, infatti, esclusi senza alcuna motivazione.

Ancora, la Commissione ha svilito anche la categoria di titoli sub e) - "***Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati***".

Anche qui l'incarico di componente di commissione è stato stimato in 0,03 punti, cioè nemmeno un trentatreesimo di punto.

Il bando attribuiva a questa categoria di incarichi un massimo di 15 punti, per totalizzare i quali un candidato avrebbe dovuto essere stato: presidente di 60 commissioni (60 x 0,05= 3); componente di altre 30 commissioni (30 x 0,03 = 0,09); presidente di 20 gruppi di lavoro (20 x 0,2= 4); componente di altri 25 gruppi di lavoro (25 x 0,1 = 2,25); presidente di 15 comitati (15 x 0,2 = 3); componente di altri 16 comitati (16 x 0,1 = 1,6).

Da ultimo, i titoli accademici e di studio rispetto ai quali non si può non censurare il modo in cui la Commissione ha *distribuito* il punteggio fra i titoli di questa categoria, per i quali il bando aveva previsto un tetto di 20 punti.

	Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate	Altri titoli
Diploma di laurea (v.o.) o laurea magistrale/specialistica (n.o.) oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso	Punti 1	Punti 0,5
Laurea triennale (n.o.) solo se non si è conseguita una successiva laurea magistrale	Punti 0,75	Punti 0,35
Master universitario di II livello	Punti 0,75	Punti 0,35
Master universitario di I livello	Punti 0,5	Punti 0,25
Dottorato di ricerca	Punti 1	Punti 0,5
Corsi di specializzazione	Punti 1	Punti 0,5
Titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C) con durata almeno semestrale ed esame finale	Punti 0,5	Punti 0,25

Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)	Punti 0,5	Punti 0,25

Solo per fare un esempio della distorsione operata anche in relazione a tale punteggio dalla commissione è sufficiente rilevare che per ottenere appena 10 dei 20 punti un candidato dovrebbe avere 5 lauree, 4 dottorati e 2 abilitazioni professionali.

E' anche inutile ai nostri fini rappresentare quale *Pico della Mirandola* dovrebbe essere quel candidato in grado di ottenere l'impossibile punteggio di 20/20.

Trattasi dunque di criteri che finiscono per disapplicare il bando dando esclusivo "*peso*" alla prova orale, come noto, difficilmente sindacabile.

Se non fosse accaduto ciò, la ricorrente (che, come si vedrà, avrebbe dovuto comunque conseguire un punteggio di 3,525, già questo idoneo a farle conseguire il bene della vita, e non quello di 2,085 erroneamente attribuitole) si sarebbe posizionata più in alto in graduatoria perché i suoi attuali punti nei titoli sarebbero stati molti di più, consentendole di ottenere un punteggio differenziale ben più alto rispetto a molti altri candidati che la precedono e che hanno riportato punteggi bassissimi nei titoli, addirittura zero come nel caso di numerosi candidati vincitori (Simona Morandini Lamaddalena, Mulè, Baldi, lorlano, Crapanzano, Di Pol, Minervini, Tomasi, Colonna, Carta, Delsignore, Benasso, De Pace Regine).

Il fatto che siano risultati vincitori candidati che non hanno conseguito alcun punteggio per i titoli rende la misura della illegittimità della procedura che, in realtà, si è totalmente fondata sulla valutazione della prova orale.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con ogni più ampia riserva di presentare istanze istruttorie e motivi aggiunti,

chiede

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

del Lazio -Roma,

di accogliere il presente ricorso e per gli effetti, previa sospensione degli atti impugnati, di annullare, nell'ordine graduato dell'interesse della ricorrente, tutti gli atti impugnati.

In relazione alla disciplina prevista per il contributo unificato, si dichiara che per il giudizio è dovuto un contributo di Euro 325,00, che sarà corrisposto prima del deposito del ricorso

Roma, 11 aprile 2022

PITTORI PAOLO
2022.04.12 16:09:49
CN=PITTORI PAOLO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Avv. Prof. Raffaele Bifulco

Avv. Paolo Pittori

Avv. Carlo Contaldi la Grotteria